

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato:

- 1) nella parte II, titolo I, capo IV, sezione I, il titolo della sottosezione II è sostituito dal seguente:

«Sottosezione II

Lino e canapa destinati alla produzione di fibre»;

- 2) l'articolo 91 è così modificato:

- a) il paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente:

«1. L'aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre lunghe è concesso al primo trasformatore riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita con un agricoltore.

Durante la campagna di commercializzazione 2008/2009 l'aiuto è concesso alle stesse condizioni anche per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre corte e di canapa destinata alla produzione di fibre.»;

- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della presente sottosezione per "primo trasformatore riconosciuto" si intende la persona fisica o giuridica, o l'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dal suo status giuridico secondo il diritto nazionale e da quello dei suoi membri, che è stato riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono situati i suoi impianti per la produzione di fibre di lino o di canapa.»;

- 3) l'articolo 92, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo dell'aiuto alla trasformazione di cui all'articolo 91 è fissato a:

- a) per le fibre lunghe di lino:

— 160 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009,

— 200 EUR/t a decorrere della campagna di commercializzazione 2009/2010;

- b) durante la campagna di commercializzazione 2008/2009, per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa conte-

nenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi, 90 EUR/t.

Gli Stati membri possono tuttavia decidere, in funzione degli sbocchi tradizionali, di concedere l'aiuto anche per:

- a) le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 15 %;

- b) le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %.

Nei casi previsti al secondo comma lo Stato membro accorda l'aiuto per un quantitativo che equivale al massimo, sulla base del 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi, al quantitativo prodotto.»;

- 4) l'articolo 94 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È stabilito un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino che possono beneficiare dell'aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all'allegato XI, punto A.I.»;

- b) dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. È stabilito un quantitativo massimo garantito di 147 265 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2008/2009 per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa che possono beneficiare dell'aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all'allegato XI, punto A.II.»;

- c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Ogni Stato membro può trasferire una parte del suo quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 1 al suo quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 1 bis o viceversa.

I trasferimenti di cui al primo comma sono effettuati sulla base di un'equivalenza di una tonnellata di fibre lunghe di lino per 2,2 tonnellate di fibre corte di lino e di fibre di canapa.

Gli importi degli aiuti alla trasformazione sono concessi al massimo per i quantitativi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 1 bis, adeguati a norma dei primi due commi del presente paragrafo.»;